



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.l. 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

TENUTO CONTO altresì delle ulteriori disposizioni normative applicabili alle professioni non regolamentate dal suddetto d.P.R. n. 328/2001 e, in particolare, relative alle professioni di cui alle oo.mm. del 28 dicembre 2019 (prot. n. 1193) e (prot. n. 1194);

VISTA l'o.m. 28 dicembre 2019 (prot. n. 1193), con cui sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare;

VISTA l'o.m. 28 dicembre 2019 (prot. n. 1194), con cui sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale di cui all'art. 11, comma 1, del d.m. 19 gennaio 2016 (prot. n. 63), del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA l'o.m. 28 dicembre 2019 (prot. n. 1195), con cui sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale;

VISTO il d.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, conv. co. modif. dalla l. 22 maggio 2020, n. 35, e in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. p);

VISTO il d.l. 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”*, conv. co. modif. dalla l. 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 6, commi 1 e 2, a tenore del quale:

“1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite [...] l'organizzazione e le modalità



Al Ministro dell' università e della ricerca

della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale”;

VISTI il d.m. 24 aprile 2020 (prot. n. 38), con cui sono stati, tra l'altro, disposti il differimento dei termini della prima sessione degli esami di Stato e le modalità di costituzione delle commissioni d'esame e di svolgimento del tirocinio professionale, e il d.m. 29 aprile 2020 (prot. n. 57), con cui sono state, tra l'altro, disposte le modalità di espletamento dell'esame di Stato – prima sessione 2020;

VISTO il d.l. 30 luglio 2020, n. 83, recante “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”, in particolare l'art. 1, comma 1, con cui il termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020;

VISTA la nota C.R.U.I. del 10 settembre 2020, con cui è stata comunicata la disponibilità da parte delle università a far sostenere con modalità a distanza la seconda sessione degli esami di Stato;

RITENUTO di adottare per la seconda sessione degli esami di Stato del 2020, in ragione del protrarsi, allo stato, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le stesse modalità stabilite dai dd.mm. predetti;

D E C R E T A

Articolo 1

Esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal d.P.R. n. 328/2001, nonché delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, la seconda sessione dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. 28 dicembre 2019 (prot. n. 1193), (prot. n. 1194), (prot. n. 1195), prevista per il giorno 23 novembre 2020, è costituita da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza.

2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

3. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non hanno ancora completato il necessario tirocinio, ma lo completeranno entro la data di inizio degli esami, devono dichiarare nella medesima domanda che si impegnano a produrre l'attestato di compiuta pratica professionale prima dello svolgimento degli esami.

Articolo 2

Costituzione delle commissioni d'esame



Al Ministro dell' università e della ricerca

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni d'esame o alla conferma di quelle già nominate per la prima sessione.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente alla seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle ordinanze del 28 dicembre 2019 indicate all'articolo 1.

Articolo 3 ***Tirocinio professionale***

1. Le attività strutturate di tirocinio professionale che devono essere svolte, laddove previste per l'abilitazione all'esercizio della singola professione, all'interno del percorso di studio o successivamente ad esso, possono essere espletate in modalità a distanza.
2. Il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l'esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal d.m. 11 dicembre 2019 (prot. n. 1135), recante le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.

Articolo 4 ***Disposizioni finali***

1. Con riferimento alla seconda sessione dell'anno 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1, si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nelle oo.mm. 28 dicembre 2019 (prot. n. 1193), (prot. n. 1194), (prot. n. 1195), nel d.P.R. n. 328/2001 nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 non disciplinate dal suddetto regolamento.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi

Firmato digitalmente
da MANFREDI GAETANO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA